



Comune di Palermo
Gabinetto del Sindaco
Capo di Gabinetto

Determinazione Sindacale

n. 58/DS del 16.06.2021

Oggetto: Dott. Giorgio Mannino – Incarico di Esperto – L.R. 7/1992.

Proposta n. **4** del **09.06.2021**

IL CAPO DI GABINETTO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.i. e, da ultimo, come sostituito dall'art. 9, L.R. 5/2021, il Sindaco, può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione;
- rientrano in tale ambito le attività di informazione e di comunicazione come disciplinate dalla Legge 07.06.2000, n. 150;
- il gettito dell'imposta di soggiorno – a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09.04.2014, che ha, altresì, approvato il relativo regolamento attuativo – può essere destinato, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, a *“finanziare interventi in materia di turismo e cultura, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, alla valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, storica della città tenendo presente le tradizioni popolari dei 25 quartieri della città nonché dei relativi servizi pubblici locali attraverso interventi straordinari mirati a migliorare l'attività turistica della città [...] alla creazione e diffusione a mezzo di canali televisivi ed altri strumenti di comunicazione, nazionali, europei ed internazionali di video e spot promozionali della città di Palermo. [...] a favorire ogni iniziativa che promuova il flusso turistico per la valorizzazione dei mercati storici e botteghe storiche che abbiano queste ultime oltre cento anni”*;

Dato atto che avverso il citato art. 14 della Legge Regionale, come sostituito, è stato proposto ricorso alla Corte Costituzionale dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Siciliana per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 9 della L.R. 5/2021 e che, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, *“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*, la quale non risulta ancora intervenuta e, pertanto, la norma impugnata mantiene ad oggi la sua efficacia;

Considerato che:

- il Sindaco ha manifestato con direttiva informale l'intendimento di conferire al Dott. Giorgio Mannino un incarico di Esperto ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.i. per l'anno 2021 per *“l'attività di impulso e di consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo del potere di direttive che l'Organo di vertice dell'Amministrazione può impartire all'ufficio stampa per i collegamenti e i rapporti con gli organi di informazione (quotidiani cartacei, quotidiani on line, televisione, radio etc.), finalizzata alla diffusione e conoscibilità delle iniziative del Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, in ambito culturale, sociale ed economico, proponendo i mezzi di comunicazione più idonei in relazione all'efficacia della veicolazione dei messaggi, con la finalità di massimizzare l'incisività della divulgazione e, in particolare, nell'attività di programmazione e di indirizzo delle attività in materia di turismo, con speciale riferimento alla valorizzazione di eventi internazionali e eventi culturali al fine di creare i presupposti per incrementare il turismo, nazionale ed internazionale, nel territorio cittadino e valorizzarne i mercati storici. L'Esperto interverrà, coadiuvando il Sig. Sindaco, anche al Tavolo tecnico previsto dal Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per la predisposizione del piano annuale di promozione turistica e per le finalità previste dai rispettivi incarichi avrà cura di relazionarsi con gli altri Esperti del Sindaco”* e ha ribadito il contenuto della direttiva prot. n. 25459 del 13.01.2020 confermando che il conferimento del presente incarico, il conseguente svolgimento delle attività e la spesa ad esso riconducibile sono strettamente necessari a garantire il pieno espletamento delle competenze attribuite dalla legge al Sindaco, nella qualità di Capo dell'Ente ed il funzionamento dei suoi uffici, dal momento che l'attività degli esperti lo supporta nell'attuazione del suo programma;
- il Sindaco – nella considerazione che l'oggetto dell'incarico contiene espliciti riferimenti alle attività in materia di turismo e, in particolare, all'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, espressamente denominato *“Finalizzazione dell'imposta”* e che il suo svolgimento da parte dell'Esperto è indirizzato ad un diretto supporto alle funzioni proprie del Sindaco, il quale ha trattenuto la relativa delega, senza, peraltro, configurare alcuna interferenza o supporto agli Uffici competenti in materia – ha, altresì, manifestato l'intendimento di far gravare la relativa spesa sugli introiti, accertati e riscossi, dell'imposta di soggiorno;
- a conferma di quanto sopra riferito, si evidenzia che nell'oggetto dell'incarico l'attività assegnata all'Esperto:
 - è definita di *“impulso e consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo del potere di direttive che l'Organo di vertice dell'Amministrazione può impartire all'ufficio stampa”* giusta quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 della L. 150/2000;
 - è definita di *“impulso e consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo [...] delle attività in materia di turismo”* prevedendo, altresì, il suo possibile intervento nel Tavolo tecnico previsto dal Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno, il quale prevede espressamente che l'Assessore (il Sindaco) – accolti eventualmente i suggerimenti delle associazioni maggiormente

rappresentative e tenendo in considerazione quanto risultante dall'esercizio delle competenze esercitate dall'Ufficio Turismo secondo il R.O.U.S. – “predispone un piano annuale di promozione turistica” ed è in questa attività, propria dell'Assessore/Sindaco, che può intervenire l'Esperto per coadiuvare il Sindaco senza alcuna interferenza con i compiti gestionali propri della struttura organizzativa. Da tali considerazioni si desume che non è richiesta in alcun modo la documentata richiesta di carenze prevista dalla norma, la quale si ritiene necessaria solo quando l'attività dell'Esperto si svolge a supporto di quella degli Uffici, circostanza, di certo, non rinvenibile nella fattispecie in esame;

- la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 33 del 05.03.2014, ha stabilito che: il divieto di rinnovo o proroga dell'incarico originario, previsto dall'art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., debba applicarsi anche agli Esperti del Sindaco; l'incarico di Esperto non debba rientrare nel Programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il conferimento dell'incarico di Esperto debba intendersi *intuitu personae*;
- la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nella Camera di Consiglio dell'Adunanza Generale del 29.07.2014, n. 103 del 08.08.2014, su specifico quesito formulato da questa Amministrazione, ha stabilito che non sussiste alcun divieto per i Sindaci dei Comuni siciliani di rinnovare o prorogare gli incarichi a tempo determinato conferiti ad esperti estranei all'amministrazione di cui all'art. 14 L.R. 7/1992, tenuto conto che un orientamento interpretativo diverso verrebbe a confliggere con la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di ordinamento degli enti locali;
- la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nella Camera di Consiglio dell'Adunanza Generale del 29.01.2019, n. 55 del 05.03.2019, in conformità alle considerazioni espresse nei propri pareri n. 72/2011 e n. 95/2012 e 19/2013, ha ribadito che i compensi degli esperti del Sindaco, di cui all'art. 14 L.R. 7/1992, debbano essere ricompresi nel regime vincolistico di riduzione di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010;
- la Magistratura Contabile, con le Deliberazioni sopra riportate, ha ritenuto che gli incarichi conferiti dal Sindaco ad esperti estranei all'amministrazione *ex art. 14* della L.R. 7/1992, non costituendo rapporti di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze. Di conseguenza, la mancata approvazione del Bilancio Consolidato entro la scadenza stabilita non comporta l'applicazione dei divieti di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/2016, convertito con la L. n. 160/2016 (procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto), proprio nella considerazione che la natura giuridica del rapporto che lega l'Amministrazione all'Esperto, essendo riconducibile alla consulenza, non rientra tra le tipologie previste dal citato art. 9, comma 1-*quinquies*;
- il D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), con l'art. 57, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, cessa di applicarsi il limite di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con la L. n. 122/2010, quantificato dalla Ragioneria Generale, con nota n. 100395 del 04.02.2014, in funzione della norma oggi disapplicata, in € 67.024,76;
- l'Area Bilancio e Risorse Finanziarie, con la nota prot. n. 254567 del 31.03.2015, all'atto dell'espressione del parere di regolarità contabile relativo alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.04.2015, ha verificato il rispetto del vincolo risultante dall'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2014 – pur se la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016» – non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;
- il compenso mensile è stabilito in € 3.333,32 comprensivo di I.V.A., oneri fiscali e contributivi, eventualmente anche a carico dell'Amministrazione Comunale;
- il gettito dell'imposta di soggiorno ha destinazione vincolata essendo correlata al relativo programma di spesa;
- ai sensi dell'atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 80710 del 03.02.2021, prima della formalizzazione di ogni eventuale atto di impegno sulle entrate derivanti dal gettito dell'imposta di soggiorno, occorre eseguire il nullaosta preventivo del Vice Capo di Gabinetto, titolare della gestione dell'imposta;
- con e-mail dell'Ufficio Capo di Gabinetto del 14.05.2021 è stata inoltrata al Vice Capo di Gabinetto la richiesta di nullaosta per l'importo di € 25.000,00 per la copertura della spesa relativa al compenso previsto per l'Esperto;
- il Vice Capo di Gabinetto, con e-mail del 14.05.2021, ha rilasciato il richiesto nullaosta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5375 del 18.05.2021 il Vice Capo di Gabinetto – in funzione delle considerazioni relative all'oggetto dell'incarico sopra esplicitate e della loro stretta connessione con l'imposta di

soggiorno ed il relativo Regolamento – ha coerentemente provveduto ad una variazione di PEG per l'esercizio finanziario 2021, stornando la somma di € 25.000,00 dal capitolo 7572/30 "Destinazione imposta di soggiorno: organizzazione eventi per la valorizzazione turistica della città" e impinguando per la medesima somma un capitolo di spesa 7572/70, di nuova istituzione, denominato "Destinazione imposta di soggiorno – incarichi di consulenza in materia di turismo", con classificazione di piano dei conti 1.3.2.10 "Consulenze", assegnato al RES del Vice Capo di Gabinetto, in modo tale da ricomprenderlo nel macroaggregato afferente alla Missione "Turismo" nel rispetto dell'utilizzo deciso dal Sindaco per le ragioni sopra esposte ed in maniera tale che il loro importo rientri nell'entrata complessiva, così come accertata e riscossa;

- a seguito delle recenti novità normative, il limite di spesa per studi e incarichi di consulenza e per gli esperti del Sindaco per l'anno 2021 coincide con la disponibilità delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario corrispondente al capitolo n. 50/10 del bilancio 2020, il quale, con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e dello schema del Bilancio di Previsione 2020/2022, presenta uno stanziamento pari a € 159.999,36, fatte salve ulteriori disposizioni della normativa di settore, la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio, nonché ulteriori prescrizioni – anche ai sensi del vigente Regolamento comunale di Contabilità – a salvaguardia degli equilibri del bilancio;
- il Sig. Ragioniere Generale – con la nota prot. n. 855158 del 25.09.2020 ed in occasione del rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle Determinazioni sindacali nn. 12 e 13 del 09.02.2021 di conferimento dei due incarichi di esperto ai sensi della L.R. 7/1992 e s.m.i. per l'anno 2021 – ha comunicato di non dover rendere alcuna attestazione con riferimento al rispetto del limite di spesa per studi e incarichi di consulenza e per gli esperti del Sindaco per l'esercizio 2021, poiché la relativa norma è stata abrogata;
- l'importo da impegnare per l'anno 2021 (€ 25.000,00) – pur se gravante sul capitolo di spesa 7572/70, unitamente agli importi impegnati sul capitolo 50/10 per altri due Esperti del Sindaco per l'anno 2021 (€ 79.999,68) – rientra nel limite dell'importo di € 159.999,36, che costituisce il tetto di spesa per studi e incarichi di consulenza e per gli esperti del Sindaco per l'anno 2021;

Attesa la natura fiduciaria dell'incarico di che trattasi;

Considerato che il Dott. Giorgio Mannino, come si evince dal *curriculum* presentato, risulta essere in possesso dei requisiti e dell'esperienza professionale necessari per lo svolgimento delle suddette attività, essendo un giornalista professionista e redattore, che collabora con testate locali e nazionali;

Attestato che:

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del Dott. Giorgio Mannino, che si allega, nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- l'Ufficio di Gabinetto ha avviato presso gli Uffici dell'A.C., con e-mail del 17.03.2021 e con e-mail del 14.05.2021, a seguito dell'integrazione dell'oggetto dell'incarico da parte del Sig. Sindaco, una ricognizione per verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché di eventuali cause di inconferibilità/incompatibilità;
- l'Ufficio di Gabinetto, secondo quanto disposto dalle note del Segretario Generale prot. n. 674074 del 18.08.2014, n. 780875 del 29.09.2014, n. 1290949 del 19.08.2016 e n. 1390905 del 20.09.2016, ha richiesto al Tribunale di Palermo il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per verificare, in considerazione dal PNA approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del codice penale nonché per quelli indicati nel D. Lgs. n. 235/2012;
- il Tribunale di Palermo, con il certificato del casellario giudiziale, acquisito via PEC in data 06.04.2021 e con il certificato dei carichi pendenti, acquisito via PEC in data 23.03.2021, ha comunicato l'assenza di condanne penali e di carichi pendenti;
- dagli esiti pervenuti da tutte le verifiche effettuate, ai sensi della normativa di settore, dagli incarichi elencati nella superiore dichiarazione, dall'assenza di fatti notori comunque acquisiti, dall'impegno di astenersi da qualsiasi decisione che possa generare conflitti di interessi, anche potenziali, non sono emerse ipotesi di inconferibilità/incompatibilità e/o, alla data della presente, relazioni dalle quali possano configurarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine all'incarico da ricoprire e, pertanto, è stata rilasciata la attestazione allegata;

- l'art. 7 del disciplinare di incarico, il cui schema è allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante, stabilisce che *“Al Comune è fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione al professionista, il quale non avrà nulla a pretendere”*;
- ai sensi della nota dell'Area Bilancio e Risorse Finanziarie prot. n. 114729 del 11.02.2015, le annualità in cui l'obbligazione diviene esigibile ed i relativi importi sono riportati nel prospetto seguente:

capitolo	articolo	numero	codifica del V livello del PDC finanziario	somma da impegnare	anno esigibilità		
					2020	2021	2022
7572	70		U.1.03.02.10.001	25.000,00		25.000,00	

- l'A.C., con la Deliberazione di G.M. n. 137 del 26.05.2021, ha adottato il Piano della Performance provvisorio dell'anno 2021;

Considerato che il Sindaco ha confermato informalmente la direttiva prot. n. 25459 del 13.01.2020, evidenziando che il conferimento del presente incarico, il conseguente svolgimento delle attività e la spesa ad esso riconducibile sono strettamente necessari a garantire il pieno espletamento delle competenze attribuite dalla legge al Sindaco, nella qualità di Capo dell'Ente ed il funzionamento dei suoi uffici, dal momento che l'attività degli esperti lo supporta nell'attuazione del suo programma;

Visti l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e l'art. 11, comma 23, della L.R. 26/2012;

Visti gli artt. 61 e 62 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste le circolari dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco n. 10636 del 15.11.2010 e s.m.i., n. 1783 del 28.02.2011 e n. 795434 del 16.05.2016;

Visti gli artt. 46 e 48 del vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 4, comma 2, del "Regolamento dei controlli interni", approvato con Deliberazione di C.C. n. 4/2017, ai sensi del quale si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tanto si rassegna per le determinazioni che il Sig. Sindaco vorrà adottare.

F.to Il Capo di Gabinetto

Dott. Sergio Pollicita

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DEL RAGIONIERE GENERALE

Si attesta che la copertura finanziaria è a valere sul capitolo di spesa n. 7572/70 di cui si allega il certificato di prenotazione di impegno.

F.to Il Ragioniere Generale

Dott. Bohuslav Basile

Si attesta che sul presente provvedimento sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 4, comma 2, del vigente "Regolamento dei Controlli interni" e che non sussistono ulteriori cause di nullità ovvero gravi violazioni di legge/regolamenti/prescrizioni e/o palesi irregolarità ostative all'adozione del medesimo.

F.to Il Segretario Generale

Dott. Antonio Le Donne

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore relazione;

Visti gli esiti delle verifiche condotte dall'Ufficio Capo di Gabinetto dalla quale non sono emerse ipotesi di inconferibilità/incompatibilità e/o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire, come da attestazione allegata, nonché gli incarichi elencati nella dichiarazione sostitutiva e constatata l'assenza di ulteriori fatti notori comunque acquisiti;

Preso atto che il Ragioniere Generale ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo le modalità indicate nel "Regolamento di contabilità" vigente;

Preso atto che il Segretario Generale ha effettuato il controllo giuridico-amministrativo ex art. 4, comma 2, del vigente Regolamento sui Controlli interni e che non ha segnalato ulteriori cause di nullità ovvero gravi violazioni di legge/regolamenti/prescrizioni e/o palesi irregolarità ostative all'adozione del presente provvedimento;

Visto il *curriculum* del Dott. Giorgio Mannino, dal quale si evince che lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti e dell'esperienza professionale necessari per lo svolgimento delle suddette attività, essendo un giornalista professionista e redattore, che collabora con testate locali e nazionali;

Considerato che si conferma, così come espresso nella direttiva prot. n. 25459 del 13.01.2020, che il conferimento del presente incarico, il conseguente svolgimento delle attività e la spesa ad esso riconducibile sono strettamente necessari a garantire il pieno espletamento delle competenze attribuite dalla legge allo scrivente, nella qualità di Capo dell'Ente ed il funzionamento dei propri uffici, dal momento che l'attività degli esperti supporta il Sindaco nell'attuazione del suo programma e, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 163, comma 5, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto essenziale ed improcrastinabile il conferimento dell'incarico di cui al presente atto, tassativamente regolato dalla legge ex art. 163, comma 5, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 46 e 48 del vigente Statuto Comunale;

Visti l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e l'art. 11, comma 23, della L.R. 26/2012;

Vista la circolare dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco n. 10636 del 15.11.2010 e s.m.i., n. 1783 del 28.02.2011 e n. 795434 del 16.05.2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 61 e 62 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 2 del Regolamento attuativo dell'imposta di soggiorno;

DETERMINA

- di conferire fino al 31.12.2021 al Dott. Giorgio Mannino l'incarico di Esperto ex L.R. 7/92 per l'attività di impulso e di consulenza nei confronti del Sindaco coadiuvandolo nell'attività di programmazione e di indirizzo del potere di direttive che l'Organo di vertice dell'Amministrazione può impartire all'ufficio stampa per i collegamenti e i rapporti con gli organi di informazione (quotidiani cartacei, quotidiani on line, televisione, radio etc.), finalizzata

alla diffusione e conoscibilità delle iniziative del Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione, in ambito culturale, sociale ed economico, proponendo i mezzi di comunicazione più idonei in relazione all'efficacia della veicolazione dei messaggi, con la finalità di massimizzare l'incisività della divulgazione e, in particolare, nell'attività di programmazione e di indirizzo delle attività in materia di turismo, con speciale riferimento alla valorizzazione di eventi internazionali e eventi culturali al fine di creare i presupposti per incrementare il turismo, nazionale ed internazionale, nel territorio cittadino e valorizzarne i mercati storici. L'Esperto interverrà, coadiuvando il Sig. Sindaco, anche al Tavolo tecnico previsto dal Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per la predisposizione del piano annuale di promozione turistica e per le finalità previste dai rispettivi incarichi avrà cura di relazionarsi con gli altri Esperti del Sindaco;

- di quantificare il compenso in € 3.333,32 mensili comprensivi di I.V.A., oneri fiscali e contributivi, eventualmente anche a carico dell'Amministrazione Comunale;
- di dare atto che la spesa di € 25.000,00 per l'anno 2021 graverà sul capitolo 7572/70 di bilancio del corrente esercizio finanziario, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo da impegnare per l'anno 2021 (€ 25.000,00) – pur se gravante sul capitolo di spesa 7572/70 unitamente agli importi impegnati sul capitolo 50/10 per altri due Esperti del Sindaco per l'anno 2021 (€ 79.999,68) – rientra nel limite dell'importo di € 159.999,36, che costituisce il tetto di spesa per studi e incarichi di consulenza e per gli esperti del Sindaco per l'anno 2021, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi della nota dell'Area Bilancio e Risorse Finanziarie prot. n. 114729 del 11.02.2015, le annualità in cui l'obbligazione diviene esigibile ed i relativi importi sono riportati nel prospetto seguente:

capitolo	articolo	numero	codifica del V livello del PDC finanziario	somma da impegnare	anno esigibilità		
					2020	2021	2022
7572	70		U.1.03.02.10.001	25.000,00		25.000,00	

- di dare atto che l'incarico ha validità fino al 31.12.2021 e decorrerà dalla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, a seguito dell'assunzione del relativo impegno di spesa e della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei dati di cui all'art. 15 D. Lgs. 33/2013 e della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati di cui all'art. 15 D. Lgs. 33/2013, le quali sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento e per la liquidazione dei relativi compensi;
- di ritenere essenziale ed improcrastinabile – oltre che, non trattandosi di economie di spesa, di ritenere non applicabile l'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – il conferimento dell'incarico di cui al presente atto, assunto, attesa la vigenza dell'esercizio provvisorio, nel rispetto dell'art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in quanto tassativamente regolato dalla legge e di confermare che il conferimento del presente incarico, il conseguente svolgimento delle attività e la spesa ad esso riconducibile sono strettamente necessari a garantire il pieno espletamento delle competenze attribuite dalla legge allo scrivente, nella qualità di Capo dell'Ente ed il funzionamento dei propri uffici, dal momento che l'attività degli esperti supporta il Sindaco nell'attuazione del suo programma e, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 163, comma 5, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che – ai sensi dell'art. 7 del disciplinare di incarico, che stabilisce che *“Al Comune è fatta salva la possibilità di risolvere il contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione al professionista, il quale non avrà nulla a pretendere”* – il Sindaco può, in qualunque momento, procedere alla revoca del presente incarico, anche anticipatamente;
- di demandare al Capo di Gabinetto gli adempimenti consequenziali, in essi ricompresi la trasformazione della prenotazione di impegno in impegno di spesa e la sottoscrizione del disciplinare di incarico, il cui schema è allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante;
- di dare atto che l'attività dell'Esperto verrà svolta in raccordo con il Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni internazionali, Cooperazione e Comunicazione, il quale è onerato della gestione amministrativa e contabile del rapporto con l'Esperto, provvedendo anche alle liquidazioni mensili, a presentazione di relazione sull'attività svolta e del relativo documento contabile.

F.to IL SINDACO

Leoluca Orlando